

AVV. FRANCESCO A. PINTO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Lucania n. 9
87065 CORIGLIANO STAZIONE (CS)
TEL. 0983/889755 – 360/856147

TRIBUNALE DI ROSSANO

e p.c.

Sig. Presidente della Repubblica
c/o Consiglio Superiore della Magistratura
ROMA

Sig. Presidente Consiglio dei Ministri
C/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA

Sig. Ministro della Giustizia
C/o Ministero della Giustizia
ROMA

Sig. Ministro delle Finanze
C/o Ministero delle Finanze
ROMA

Sig. Ministro degli Interni
C/o Ministero degli Interni

ROMA

Sig. Primo Presidente
Suprema Corte di Cassazione

ROMA

Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Suprema Corte di Cassazione

ROMA

Sig. Presidente
Commissione Nazionale Antimafia
ROMA

Sig. Primo Presidente
Corte d'Appello
C A T A N Z A R O

Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Corte d'Appello
C A T A N Z A R O

Sig. Prefetto
C/o Prefettura
ROMA

Sig. Generale Comandante Arma Carabinieri
C/o Comando Generale Arma Carabinieri
ROMA

Sig. Generale Comandante Guardia di Finanza
C/o Comando Generale Guardia di Finanza
ROMA

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Federica Colucci
NUOVO CURATORE: Avv. Serafino Trento
CURATORE REVOCATO: Avv. Francesco a. Pinto
UDIENZA DI COMPARIZIONE: 12-07-2006.

Oggetto: deduzioni relative alla CTU (conferita al Dott. Roberto Paese in data 25-01-2006 e depositata in data 29-06-2006) per la ricostruzione della contabilità della curatela.

Esaminata la relazione del Dott. Roberto Paese, impugnativamente contestandola, l'Avv. Pinto rileva quanto segue.

- I -

Preliminarmente eccepisce la violazione del diritto di difesa atteso che la relazione, per come redatta, non ha visto la partecipazione del diretto interessato (per non essere mai stato

informato dell'inizio delle operazioni peritali) e, conseguentemente, non ha permesso una puntuale e tempestiva valutazione degli errori, diffamatori e calunniosi, commessi nella redazione della stessa dal CTU Dott. Paese.

- II -

Per mero tuziorismo difensivo precisa:

- I beni immobili locati sono due: uno in prosecuzione di locazione all'Amministrazione Provinciale di Cosenza; l'altro al Comune di Corigliano Calabro. **I relativi contratti sono allegati agli atti del fallimento.**
- I pagamenti delle prestazioni professionali e di gestione sono stati effettuati **in ossequio ai singoli provvedimenti emessi dal Tribunale. I prelevamenti sono stati effettuati dall'Istituto di credito, il quale, per ogni singola operazione, inviava copia al Giudice Delegato.** Dopo che il Giudice Delegato ha preso visione e certificato **la regolarità delle singole operazioni ne ha ordinato l'acquisizione agli atti del fallimento.**

- III -

Lamenta l'Avv. Pinto che il Dott. Paese ha disatteso la vigente normativa in tema di pagamento delle prestazioni professionali liquidate dal Tribunale. Infatti, **all'importo liquidato va aggiunta l'IVA, il CAP e le spese forfettizzate (all'epoca dei pagamenti veniva effettuata nella misura del 10%); mentre al curatore va aggiunta l'IVA, il CAP e le spese forfettizzate (pari al 5%). Da un conteggio delle somme corrisposte, non sono mai stati superati gli importi liquidati dal Tribunale.**

Contesta, inoltre, tenacemente e vibratamente la diffamatoria e calunniosa affermazione della mancanza di n. 9 autorizzazioni di spesa da parte del Giudice Delegato per euro 39.103,35, atteso che sono tutte riportate negli atti del fallimento e nel rendiconto finale.

Lamenta, altresì, che la somma di € 3.158,23 non è stata corrisposta in eccesso all'Avv. Alfonso Guglielmini, ma, a seguito di rilievo dello stesso, per erronea liquidazione in difetto della somma spettantegli, **il Giudice Delegato ha ritualmente autorizzato il prelievo della somma ed il regolare pagamento della differenza.**

- IV -

E' da evidenziare che il Dott. Paese ha **erroneamente falsato le movimentazioni bancarie relative agli accreditamenti.**

Infatti, l'Amministrazione Provinciale di Cosenza ha pagato i canoni di affitto a mezzo bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Corigliano Calabro. Quest'ultima effettuava ulteriore bonifico, su regolare autorizzazione del Giudice Delegato sul libretto bancario intestato alla curatela del fallimento presso la Banca Commerciale Italiana. Il tempo effettuato nelle operazioni di 'bonifico' è stato gestito direttamente dai due Istituti di credito.

Al termine dell'operazione ne veniva informato il Giudice Delegato, per come risulta dalla documentazione agli atti del fallimento.

Mai alcuna operazione è stata fatta per contanti o con forme diverse da quelle sopra descritte.

- V -

Inoltre, per mera completezza, l'Avv. Pinto ha chiesto al Giudice Delegato **di depositare presso altri Istituti di credito le cospicue somme in giacenza sul libretto della curatela.**

In un primo tempo ha ottenuto l'autorizzazione ad una attività esplorativa. Successivamente a regolare relazione sul punto, **evidenziava i vantaggi che la curatela otteneva depositando le somme presso altri istituti di credito diversi dalla Banca Commerciale.**

L'istanza è rimasta inevasa.

- VI -

Rileva l'Avv. Pinto di essere Avvocato e non Commercialista.

Rileva, inoltre, per come già evidenziato nel verbale d'udienza del 13-12-2005, che il giudice Delegato non ha ritenuto di affiancare un commercialista all'Avv. Pinto per l'espletamento della contabilità della curatela.

- VII -

Ha sempre relazionato e rendicontato dell'andamento del fallimento con n. 10 relazioni (depositate regolarmente in Cancelleria, previa apposizione del visto, con data e firma del Cancelliere).

In particolare, nell'ultima relazione datata 09-04 2004 e depositata in data 14-04-2004 veniva riportato, fra l'altro:

ISTANZA:

Si reitera la richiesta, affinché venga accertato, a mezzo degli organi di Polizia, se la villa unifamiliare (vecchia abitazione di Amantea Ferdinando) Via Giovanni XXIII, n. 25, di proprietà

Amantea Ferdinando, pignorata dalla BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. - SUCCURSALE DI COSENZA; sia stata acquistata da Lanzillotta Luigi (perito tragicamente in una barberia di Corigliano Stazione); sia stata intestata a persona/e diversa dallo stesso; vi sia stato un incremento economico per la ditta fallita o per i suoi soci.

Lo stesso accertamento viene formalmente richiesto per n. 6 (sei) appartamenti, con box e garage, sugli immobili costruiti dalla ditta fallita in località 'La Collinetta' di Corigliano Stazione; se siano stati acquistati da Lanzillotta Luigi (perito tragicamente in una barberia di Corigliano Stazione); siano stati intestati a persona/e diversa dallo stesso; vi sia stato un incremento economico per la ditta fallita o per i suoi soci.

Lo stesso accertamento viene formalmente richiesto per l'immobile denominato 'vecchio geometra' (valore dichiarato £ 80.000.000 - ottantamiloni; valore stimato dal perito £ 800.000.000 - ottocentomiloni); se sia stato acquistato da Lanzillotta Luigi (perito tragicamente in una barberia di Corigliano Stazione); sia stato intestato a persona/e diversa dallo stesso; vi sia stato un incremento economico per la ditta fallita o per i suoi soci.

.....

Dopo la succitata relazione del 09-04-2004 il Giudice Delegato (Dott. Franco Pasquariello) *preso atto delle reiterate ricusazioni depositate dal curatore nei suoi confronti ... rimette gli atti al Presidente del Tribunale per una diversa assegnazione del fallimento.*

Per mera informativa il Presidente del Tribunale di Rossano è il Dott. Franco Pasquariello.

Il Tribunale (composto collegialmente dalla Dott.ssa M.L. Benigno – Presidente – ed anche dalla Dott.ssa Federica Colucci) ... *designa come Giudice Delegato al fallimento la Dott.ssa Federica Colucci.*

Il primo atto della Dott.ssa Colucci ha riguardato una richiesta di revoca del curatore del fallimento Avv. Francesco A. Pinto.

Il Tribunale (Dott.ssa M.L. Benigno – Presidente), ha statuito:

... revoca il curatore fallimentare della EDIL ARP Avv. Francesco A. Pinto e nomina nuovo curatore l'Avv. Serafino Trento.

L'ordinanza – sentenza resa in data 07-07-2005 non è stata impugnata

Sulla succitata ordinanza - sentenza e sui provvedimenti prodromici e successivi emessi dalla Dott.ssa Colucci, sarà specificatamente approfondita davanti alla Corte di Giustizia Europea.

- IX -

Il Giudice Delegato Dott.ssa Colucci ha nominato il Dott. Paese, per le incombenze di cui all'oggetto.

Il conferimento dell'incarico è stato effettuato in data 25-01-2006, il deposito sarebbe stato effettuato in data 29-06-2006.

Per come sopra evidenziato il CTU Dott. Paese ha relazionato alla Dott.ssa Colucci in maniera inesatta, errata, diffamatoria e calunniosa.

Ha avuto contatti solo con la Dott.ssa Colucci (... *previa sua autorizzazione del 10 marzo 2006* ..., vedasi relazione Dott. Paese), mentre il diretto interessato Avv. Pinto non è stato mai reso partecipe delle operazioni peritali, per non essere mai stato avvisato del loro inizio.

Il Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci ha emesso una prognosi valutativa, **ancor prima di aver sentito le parti processuali**.

Infatti non si appalesa serena e, pertanto, non condivisibile l'affermazione riportata nel decreto datato 29-06-2006: *esaminata la perizia depositata in data odierna in ordine al rendiconto presentato dal curatore avv. F. Pinto, e ritenuta la stessa chiara e completa*

Alla stregua delle suestese considerazioni e valutazioni, si chiede che il Giudice Delegato Dott.ssa Federica Colucci si astenga dalla trattazione del presente procedimento.

Riserve e salvezze più ampie.

Corigliano Calabro 10 luglio 2006.

Avv. Francesco A. Pinto